

CA
51/2018

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2018. 0193051 22/03/2018 14,26

Nitt. : TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ass. : Avvocatura Regionale

Classifica : 4.



Pubblicato il 14/03/2018

N. 01503/2018 REG.PROV.CAU.
N. 01064/2018 REG.RIC.

Ms. B. [signature]



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

21 MAR 2018 [signature]

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1064 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Antonio Salzano, Marialuisa Manzi, Giuseppe Manzi, Antonio Notaro, Amalia Lupoli, Silvia Di Folca, Giuliana Tremiterra, Laura Montella e Roberta Oliviero, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Coppola, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Lidia Mandra in Roma, via Mario Fascetti, 5

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ope legis* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Rosanna Panariello, con domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Roma, via Poli, 29

nei confronti di

Federica Anselmi, non costituita in giudizio

*per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,*

- della procedura concorsuale per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2017/2020 indetto dalla Regione Campania;
- del d.lgs. n. 368/1999, del d.m. salute 7 marzo 2006, dell'avviso del Ministero della salute pubblicato sulla G.U. – 4^ Serie speciale n. 35 del 9 maggio 2017, del d.d. n. 7 del 23 marzo 2017 (in particolare art. 7), della graduatoria unica, dei dd.dd. n. 19 del 3 ottobre 2017, n. 29 del 31 ottobre 2017 e n. 39 del 14 dicembre 2017, dei verbali della Commissione di concorso, delle modificazioni e correzioni intervenute su singoli elaborati;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2018 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorso vada notificato anche a tutti coloro che, qualora fosse accolto, subirebbero gli effetti dell'annullamento del concorso ovvero si vedrebbero superati da una diversa valutazione della posizione della parte ricorrente e che, dato l'alto numero di tali posizioni, va autorizzata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami in via telematica, secondo le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Regione Campania dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come tutti i soggetti ammessi ricoprenti la posizione di numero superiore a quella dei ricorrenti collocati nella graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
- 6.- l'indicazione del numero di questa ordinanza con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, la Regione Campania ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte dei ricorrenti, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico – il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione Terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che la Regione Campania resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento, previo versamento del relativo importo, come per legge per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto, infine, che allo stato la domanda cautelare non possa essere accolta, difettando il *fumus boni iuris*;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) dispone la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Respinge l'istanza cautelare e compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Alfredo Storto, Consigliere, Estensore

Massimo Santini, Consigliere

L'ESTENSORE
Alfredo Storto

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO